

# ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Prot. n. 00112

## L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 7/2014, presentato, in data 24 febbraio 2014, dalla società A.S. Roma S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio per la sospensione dell'esecuzione, l'annullamento e comunque la riforma/revisione del C.U. n. 215/CGF del 21 febbraio 2014, del C.U. n. 217 del 25 febbraio 2014, nonché del C.U. presupposto n. 130 LNP del 18 febbraio 2014, con cui il Giudice Sportivo ha comminato alla società ricorrente l'ammenda di euro 80.000, con l'obbligo di disputare una gara con il settore denominato "Distinti Sud" privo di spettatori, ex art. 18, lett. e), GCS.

Respinge il ricorso.

Spese compensate.

Dispone, con comunicazione del Presidente in data odierna, ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett.d), del Codice dell'Alta Corte, la trasmissione della presente decisione alla Giunta Nazionale del CONI e, tramite la stessa, alla FIGC, per le valutazioni e determinazioni di competenza in ordine alla congruità e applicabilità della normativa sanzionatoria posta a base delle misure comminate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 7 aprile 2014.

Il Presidente e Relatore

F.to Franco Frattini

Depositato in Roma in data 7 aprile 2014.

Il Segretario

F.to Alvio La Face